



## **FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DEL CREDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO**

### **Il quadro normativo**

Allo scopo di assicurare adeguate forme di **sostegno al reddito** ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, l'articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato "Tutele in costanza di rapporto di lavoro", e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l'ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42 del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l'abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.

In data **20 dicembre 2013** è stato stipulato un **accordo sindacale nazionale tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Falcri-Silcea** con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale



dipendente dalle imprese del credito" alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Il predetto accordo è stato recepito con **Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014** e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già istituito presso l'Inps, e del quale rappresenta una gestione.

L'entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato l'abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.

Il Fondo assume la nuova denominazione di **"Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito"**.

## **Caratteristiche del Fondo di solidarietà**

### **Finalità e ambito di applicazione**

Il Fondo di solidarietà, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende di credito, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione.

Il Fondo di solidarietà tutela i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari, anche con meno di quindici dipendenti.

Il Ccnl del credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.



## **Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo**

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale.

Il Fondo di solidarietà è gestito da un **Comitato amministratore**, composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il verbale d'accordo 20 dicembre 2013, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione.

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi del comma 26 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l'obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, sulla base del bilancio di previsione ha facoltà di proporre modifiche riguardo l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota di contribuzione, in modo da garantire risorse continuative ed adeguate, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l'erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.



Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell'Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto direttamente, con le modalità definite dall'Istituto medesimo.

## INTERVENTI

### Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

#### a) in via ordinaria:

- a contribuire al finanziamento di **programmi formativi** di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari;
- al **finanziamento** di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, **interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa**, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all'articolo 10, comma 6;

Nel caso di lavoratori interessati alla **prestazione ordinaria** a fronte di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, il Fondo eroga un assegno ordinario per il sostegno del reddito pari al **60% della retribuzione** lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di:

- € 1.154,85 lordi mensili\*, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 2.126,33;
- € 1.331,11 lordi mensili\*, se la retribuzione lorda mensile è compresa tra € 2.126,33 e € 3.361,21;
- € 1.681,62 lordi mensili\*, se la retribuzione lorda mensile è superiore ad € 3.361,21.

\*L'importo dei massimali mensili sono soggetti a rivalutazione annuale secondo i criteri e le misure previste per la CIG).



La retribuzione mensile presa a riferimento per il calcolo dei trattamenti e della paga oraria è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

**b) in via straordinaria:**

- all'erogazione di **assegni straordinari** per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;

**c) in via emergenziale:**

- all'erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie) di un **assegno emergenziale**, ad integrazione del trattamento di disoccupazione INPS e finché permanga tale condizione, pari a:

all'**80%** dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile con un massimale pari ad un importo di € 2.378,58 \* lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue inferiori ad € 40.720,45;

al **70%** dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile, con un massimale pari ad un importo di € 2.679,45\* lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da € 40.720,45 a € 53.578,73;

al **60%** dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile con un massimale di € 3.750,21\* lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre € 53.758,73.

○

\*L'importo dei massimali mensili sono soggetti a rivalutazione annuale secondo i criteri e le misure previste per la CIG).

- Al finanziamento per un massimo di 12 mesi a favore di detti lavoratori, e su loro espressa richiesta, di **programmi di supporto alla ricollocazione** professionale ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione Europea



Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità **Naspi**.

Il Fondo provvede anche al versamento della **contribuzione correlata** calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell'indennità Naspi.

## **Assegno straordinario di sostegno al reddito**

### **Destinatari**

Destinatari delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

### **Importo dell'assegno**

Il **valore dell'assegno straordinario** erogato in forma rateale è pari all'importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Con riferimento a quest'ultima, per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l'azienda esodante versa la così detta contribuzione correlata alla competente gestione previdenziale.

## **Procedure di accesso alla prestazione straordinaria**

L'accesso alla prestazione straordinaria da parte di un'azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è **subordinato** all'espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di **confronto sindacale**, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall'accordo nazionale stipulato.



Le suddette procedure devono **concludersi con un accordo aziendale** sottoscritto dalle parti sociali.

L'azienda esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell'azienda) l'accordo sindacale che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l'intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l'azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

### **Requisiti del lavoratore**

La legge non individua requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l'erogazione al perfezionamento dei **requisiti minimi contributivi ed anagrafici**, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si precisa che **non può essere accolta** la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia **già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità**.

L'accertamento dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario viene effettuato dall'azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori. Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest'ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.

Si precisa altresì che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

### **Finalità e modalità di calcolo dell'assegno straordinario**

L'articolo 10, comma 7, del citato decreto n. 83486/2014 stabilisce che il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all'interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno, con l'aggiunta dei periodi per i quali l'azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.



In particolare:

- per i lavoratori che possono conseguire la **pensione anticipata** prima di quella di vecchiaia, il valore dell'assegno è pari alla somma dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
- per i lavoratori che possono conseguire la **pensione di vecchiaia** prima di quella anticipata, il valore dell'assegno è pari alla somma dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Secondo le attuali disposizioni legislative, per coloro che hanno il "**retributivo**" fino al 31/12/2011, il trattamento pensionistico viene calcolato prendendo in considerazione:

**L'importo netto** del trattamento pensionistico spettante si determina assoggettando l'importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all'atto dell'accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l'applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

### **Riduzione dell'assegno**

Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è **ridotto dell'8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero **dell'11%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle **anzianità contributive antecedenti la data del 1° gennaio 2012**. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Agli assegni straordinari interessati da dette riduzioni, finalizzati alla pensione anticipata, non si applica l'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'articolo 24, legge n. 214/2011, "così dette penalizzazioni" (delibera n. 139 del 19 dicembre 2013).





A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (art. 24, comma 2, legge 214/2011, e s.m.i.).

Si evidenzia che trattandosi di **prestazione di accompagnamento** alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di pensione:

- **non** è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- **non** vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- **non** è prevista l'attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
- **non** spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per **contributo sindacale**, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.

Non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" e **non sono reversibili**. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

### **Liquidazione dell'assegno**

L'assegno straordinario è liquidato con **decorrenza dal primo giorno del mese** successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è **erogato per tredici mensilità**. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell'assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall'Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancario di ciascun mese.



Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 027, alla quale corrisponde la categoria alfabetica "**VOCRED**".

### **Comunicazione di liquidazione e scadenza dell'assegno**

A seguito della liquidazione dell'assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Il lavoratore ha l'onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, **non essendo prevista la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione.**

### **Erogazione in un'unica soluzione**

Il lavoratore **può optare** per l'erogazione in **unica soluzione**. In tale caso, l'assegno straordinario *una tantum* è pari ad un importo corrispondente al **60%** di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

In questo caso, la **contribuzione correlata non è dovuta** e, pertanto, non viene versata dall'azienda esodante.

Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l'accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

### **Regime tributario**

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al **regime della tassazione separata**, con l'utilizzo dell'aliquota TFR, ai sensi dell'articolo 19 TUIR (già articolo 17).

Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.



## **Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario**

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, **è versata dal Fondo**, alla Gestione d'iscrizione dei lavoratori interessati, la **contribuzione correlata**. La stessa è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata è computata ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo "è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".

La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.

In particolare, per il 2017, l'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%.

L'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

## **Cumulabilità**

L'articolo 11 del Decreto Interministeriale disciplina l'**incompatibilità** ed i limiti di **cumulo dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro** eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo.



L'assegno straordinario è **incompatibile** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Per i periodi di svolgimento di tali attività **cessa** sia l'erogazione dell'assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Gli assegni straordinari **sono invece cumulabili** entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno stesso. Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

Gli assegni straordinari sono altresì **cumulabili** con i redditi derivanti da **lavoro autonomo** non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

Il beneficiario dell'assegno è obbligato a dare **tempestiva comunicazione** dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

- all'azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
- al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l'assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa ed i redditi conseguiti.

In caso di **inadempimento** dell'obbligo, il lavoratore **decade dal diritto** alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.



## FINANZIAMENTO

### Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

- a) **contributo ordinario** dello **0,20%** (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
- b) **contributo addizionale**; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell'1,50%; a norma dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486 del 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
- c) **contributo straordinario**, dovuto da parte del **datore** di lavoro per i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
- d) per le prestazioni della sezione emergenziale, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata.

Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.